

FISOTREC ANTE

STATUTO

TITOLO I –

COSTITUZIONE E FINALITÀ

Articolo 1 – COSTITUZIONE

1. La Federazione Italiana Sport Orientamento Turismo Equestre e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva – ANTE (FISOTREC-ANTE) è costituita da tutte le Società Sportive Dilettantistiche (SSD), le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) con finalità sportive ad essa regolarmente affiliate e costituite ai sensi della normativa vigente al momento dell'affiliazione ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289/02 e successive modificazioni, che abbiano sede sportiva in Italia e praticano nel territorio nazionale lo sport Equestre e dell'Orientamento nelle sue diverse discipline come specificate al successivo art. 2 senza fini di lucro.
2. La Federazione riconosce e regola le discipline sportive del Turismo Equestre e dello Sport Orientamento previste dalla Federazione Internazionale Turismo Equestre (FITE), dalla Federazione Internazionale Orientamento (IOF) riconosciuta dal CIO e dalla International Skyrunning Federation (I.S.F.)
La FISOTREC-ANTE è una associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D. Lgs. 15/04.
3. La FISOTREC-ANTE riconosciuta ai fini sportivi dal CONI in qualità di Federazione Sportiva Nazionale, è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI e degli altri organismi competenti in base alle norme vigenti.
4. La FISOTREC-ANTE è affiliata alla Federazione Internazionale Turismo Equestre (FITE), alla International Orienteering Federation (I.O.F.) ed alla International Skyrunning Federation (I.S.F.)
5. La FISOTREC-ANTE svolge attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle Federazioni internazionali purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, del CONI e del CIP, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.
6. La FISOTREC-ANTE è retta da norme statutarie e regolamentari fondate sul principio della democrazia interna e della partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
7. La FISOTREC-ANTE persegue lo scopo della prevenzione e della repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli Atleti nelle attività agonistico-sportive, nell'ambito di quanto previsto nelle Norme Sportive Antidoping del CONI alle quali la FISOTREC-ANTE aderisce integralmente.

8. L'attività FISOTREC-ANTE è estranea a ogni influenza di religione, politica e razza.
9. L'attività del Turismo Equestre e dell'Orientamento è di natura dilettantistica ed è disciplinata dalle norme dell'ordinamento sportivo, di quello statale e dai principi contenuti nella Carta Olimpica.

Articolo 2 – FINI ISTITUZIONALI

1. Sono fini istituzionali della FISOTREC-ANTE l'incremento, la propaganda, l'organizzazione e la regolamentazione del Turismo Equestre e dello Sport Orientamento, in tutte le rispettive discipline come di seguito indicate ai successivi commi 2 e 3, nel territorio nazionale, nonché la partecipazione all'attività internazionale, nell'ambito delle direttive impartite dal CIO, dal CONI, dal CIP, dalla IOF e dalla FITE e dalla International Skyrunning Federation (I.S.F.)

Le discipline sportive agonistiche praticate in via esclusiva dal Settore Turismo Equestre sono:

- Turismo Equestre e Turismo Equestre Attacchi;
- TREC e TREC Attacchi;
- Mountain Trail;
- Cross Country;
- Country Derby;
- Tiro con l'arco a cavallo;
- Joering;
- Fondo Equestre Veloce – Orienteering (F.E.V.O.);
- Monta da Lavoro con tutte le sue specialità:
 - a) Monta da Lavoro Tradizionale (ivi compresa la Monta Maremmana e la Doma Vaquera);
 - b) Monta da Lavoro Veloce o Gimkana
 - c) Monta da Lavoro Sincronizzata;
 - d) Monta Western con tutte le sue specialità: SPEED, STOCK, PERFORMANCE, tra cui rientrano: Reining, Barrel Racing, Pole Bending, Gimkana Western, Dash for Cash, Quarter of Miles, Team Penning, Ranch Sorting, Cattle Penning, Cutting, Working Cow Horse, Breakway Steer Stopping Roping, Steer Stopping, Roping, Three Man Doctoring Roping, Performance con tutte le sue specialità, tra cui: Halter, Showmanship at halter, Western Horsemanship, Western Pleasure, Ranch Riding, Ranch Trail, Western Riding, Walk and Trot, Trail Horse, Prova di Reining, Hunt Seat Equitation, Hunter Under Saddle, Hunter Hack, Jumping), Western Games, Reining Start;
 - e) Monta Storica con le seguenti specialità e Giochi d'Arme a Cavallo (Completo), Arceria a Cavallo,

Giostra in Armatura all'incontro, Arte Equestre Rinascimentale (Maneggi), Pali, Giostre, Quintane, Corse all' Anello, Rievocazione Storica (Celtico, Romana, Medievale, Rinascimentale, Risorgimentale);

- promuovere e regolamentare le attività sportive agonistiche praticate in via non esclusiva dalla FITETREC-ANTE ovvero:

Attività ludica con Pony

Riabilitazione Equestre

Attività Equestri di Tradizione e Rassegne.

Le discipline riconosciute dello Sport Orientamento sono le seguenti:

- Corsa Orientamento (abbreviato in C-O);
- Sci Orientamento (abbreviato in SCI-O), da praticarsi con sci o racchette da neve;
- Mountain Bike Orientamento (abbreviato in MTB-O);
- Orientamento di Precisione (abbreviato in Trail-O). Quest'ultima è riconosciuta anche come disciplina paralimpica;
- Skyrunning con tutte le sue specialità.

La FISOTREC-ANTE prevede l'attuazione di programmi di formazione degli Atleti e dei Tecnici.

Articolo 3 – ATTIVITÀ AGONISTICA

1. L'attività agonistica promossa, indetta e/o organizzata dalla FISOTREC-ANTE dovrà svolgersi in conformità alle normative e ai regolamenti nazionali e internazionali.

Articolo 4 – DURATA E SEDE

La FISOTREC-ANTE ha durata illimitata e la sua sede legale è a Roma.

Il Settore Sport Orientamento ha sede in Trento.

Il Consiglio Federale potrà deliberare l'istituzione di una sede secondaria in altra città purché in Italia.

TITOLO II – AFFILIATI E TESSERATI

Articolo 5 – AFFILIATI

1. Le associazioni e le società, di cui all'art. 1, comma 1, che intendono praticare, senza scopo di lucro, lo sport del Turismo Equestre e dell'Orientamento nell'ambito della FISOTREC-ANTE devono affiliarsi alla stessa, secondo le procedure previste dal Regolamento Organico.
2. L'affiliazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

3. Gli enti di cui al primo comma, che di seguito potranno essere indicati come “Affiliati”, sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, dagli organismi previsti dalle norme vigenti.
4. Gli Affiliati, ai fini del loro riconoscimento, devono essere retti da Statuti, che saranno approvati dalla Giunta Nazionale del CONI o dal Consiglio Federale se delegato dalla Giunta stessa, ispirati al principio democratico e di pari opportunità in conformità alle previsioni legislative vigenti al momento dell’affiliazione (attualmente art. 90 della Legge n. 289/2002 e successive modificazioni) e alle deliberazioni del Consiglio Nazionale del CONI.
5. Gli Statuti societari devono prevedere l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FISOTREC-ANTE stante la necessità di tale disposizione per il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI o di altro Organismo previsto dalle norme.
6. Gli Statuti dovranno, inoltre, salvaguardare i diritti dei tesserati, aventi diritto al voto, per l’elezione dei propri Rappresentanti nelle Assemblee federali.
7. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto.
8. Gli Statuti e gli Atti Costitutivi degli Affiliati, costituiti in forma di società, dovranno espressamente prevedere le clausole previste dalle norme vigenti all’atto dell’affiliazione, a pena di non accettazione delle domande di affiliazione e di riaffiliazione.
9. Requisiti ulteriori per ottenere l’affiliazione al Settore Turismo Equestre sono:
 - la presenza di almeno 5 soci patentati con la FISOTREC-ANTE;
 - la disponibilità esclusiva di strutture idonee alla pratica delle attività agonistiche di cui all’ art. 2 comma 1 del presente statuto, nonché di attrezzature e di almeno 2 cavalli iscritti nei ruoli federali idonei a svolgere una attività sportiva addestrativa e propedeutica, nell’ambito delle predette discipline. Si precisa che per disponibilità di strutture idonee si intende l’esistenza all’interno del Centro di almeno un tondino per l’addestramento, un campo prova idoneamente delimitato delle dimensioni di almeno m. 20 x m. 40 e n. 5 box e/o pari numero di capannine chiuse su tre lati con relativo paddock per il ricovero di cavalli. Le associazioni sportive dilettantistiche che praticano solo il Turismo Equestre sono esentate dall’aver la disponibilità delle strutture predette, ma devono organizzare obbligatoriamente ogni anno minimo due eventi di Turismo equestre;
 - il tesseramento di un Quadro Tecnico e dell’intero Consiglio Direttivo.
10. Non verranno accettati rinnovi di affiliazioni di associazioni e società sportive che abbiano pendenze finanziarie debitorie di qualsiasi tipo con la FISOTREC-ANTE relative alle stagioni sportive precedenti o abbiano assunto comportamenti contrari al principio di lealtà nei confronti della FISOTREC-ANTE e/o

dei suoi Organi federali.

11. Le associazioni e società sportive praticanti le discipline equestri dovranno indicare la sede sociale e l'impianto ove viene svolta l'attività sportiva. L'attività sportiva agonistica equestre potrà essere svolta unicamente in strutture dotate di impianti omologati in base alle norme federali.

Articolo 6 – DOVERI DEGLI AFFILIATI

1. Gli Affiliati entrano a far parte della FISOTREC-ANTE dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione e riaffiliazione, previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.
2. Il mancato versamento della quota rende inammissibile la domanda di affiliazione.
3. Gli Affiliati assumono l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti della FISOTREC-ANTE i Principi di trasparenza e i Principi di Giustizia Sportiva di cui ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal CONI, il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle sfere di competenza e di adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.
4. Gli Affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione gli Atleti selezionati per far parte della rappresentativa italiana.

Articolo 7 – DIRITTI DEGLI AFFILIATI

1. Gli Affiliati hanno il diritto di:
 - a) prendere parte alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) partecipare all'attività internazionale nel rispetto delle norme emanate dagli Organi federali, dal CONI, dal CIP, dal CIO e dalle Federazioni internazionali;
 - c) organizzare manifestazioni in conformità alle disposizioni federali, tesserare Atleti, iscriversi a tornei e campionati indetti dalla FISOTREC-ANTE secondo le rispettive specifiche norme, sia generali che particolari emanate dagli Organi competenti;
 - d) fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla FISOTREC-ANTE.

Articolo 8 – RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE

1. Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico e deliberati dal Consiglio Federale.
2. La FISOTREC-ANTE disciplina i requisiti per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione con modalità idonee a favorire la partecipazione e l'effettività dell'attività sportiva. Con lo scopo di favorire

l'uniformità tra le procedure ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti e i controlli, la Giunta Nazionale del CONI emana ogni quadriennio un'apposita circolare.

3. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del Quadriennio Olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

Articolo 9 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FISOTREC-ANTE

1. Gli Affiliati cessano di appartenere alla FISOTREC-ANTE nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per inattività sportiva assoluta durante due anni sportivi federali consecutivi;
 - d) per radiazione irrogata dagli Organi di Giustizia;
 - e) per mancato rinnovo annuale dell'affiliazione;
 - f) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione. Il Provvedimento di revoca deve essere motivato.
2. Avverso le decisioni del Consiglio Federale di diniego o di revoca dell'affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI che si pronuncia previa acquisizione del parere della Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport.
3. In caso di cessazione, gli Affiliati dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FISOTREC-ANTE ed agli altri Affiliati.
4. I componenti dell'ultimo Consiglio direttivo degli Affiliati cessati sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale.
5. In ogni caso non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre associazioni sino all'adempimento del precitato obbligo.
6. La cessazione di appartenenza alla FISOTREC-ANTE comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Articolo 10 – AGGREGATI AL SETTORE EQUESTRE

1. Possono essere Aggregati alla FISOTREC-ANTE le associazioni che, pur praticando l'attività del Turismo Equestre e le attività agonistiche di cui all'art. 2 comma 1 del presente Statuto, non possiedono i requisiti per conseguire l'affiliazione così come stabilita dall'art. 5, comma 9.
2. Agli Aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati con

esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi Assemblea Federale Nazionale e Regionale.

3. Possono assistere ai lavori delle Assemblee Nazionali.

Articolo 11 – FUSIONE

1. La fusione di due o più Affiliati può effettuarsi secondo le norme del Regolamento Organico.

Articolo 12 – I TESSERATI

1. Le persone che possono far parte della FISOTREC-ANTE sono:

- a) I dirigenti federali
- b) I dirigenti sociali
- c) Gli ufficiali di gara
- d) I quadri tecnici
- e) medici sociali, medici federali

Il tesseramento dei soggetti di cui al punto a) ha validità dalla nomina o dall'elezione.

Il tesseramento dei soggetti indicati ai punti sub b) ha validità con l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della società di appartenenza.

Il tesseramento dei soggetti indicati alle lettere c), d), e) è valido con l'inquadramento nei rispettivi ruoli federali.

2. In particolare possono far parte del Settore Equestre:

- a) i cavalieri patentati
- b) i soci benemeriti

Le patenti vengono rilasciate dalla FISOTREC-ANTE previo esame o riconoscimento di attività svolta nel Turismo Equestre o in discipline agonistiche indicate nel presente statuto.

Sono cavalieri patentati, quelli autorizzati a montare esclusivamente per le attività di competenza della FISOTREC-ANTE specificate nell'art. 2.

Sono soci benemeriti coloro che avendo acquisito eccezionali benemerenze verso la FISOTREC-ANTE vengono nominati dal Consiglio Federale..

3. In particolare possono far parte del Settore Sport Orientamento:

- a) I Soci degli Affiliati;
- b) Gli Amatori.;
- c) gli Atleti agonisti tramite le Società e le Associazioni affiliate;
- d) gli Atleti non agonisti tramite gli Affiliati;

e) i Membri Onorari

Il tesseramento dei soggetti indicati alle lettere a), b) c) e d), è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione delle Società/Associazioni di appartenenza.

Gli Amatori sono le persone fisiche che svolgono esclusivamente attività ludico-motorie e amatoriali in modo non organizzato e non continuativo e potranno procedere con il tesseramento individuale con la FISOTREC-ANTE, senza vincolo sportivo o associativo con alcun affiliato, secondo le modalità che saranno previste nell'apposito Regolamento.

Sono Membri Onorari coloro che avendo acquisito eccezionali benemeritenze verso la FISOTREC-ANTE vengono nominati dal Consiglio Federale.

4. Il vincolo sportivo degli Atleti ha la durata di anni 1 (uno) ed è regolamentato dalla legislazione vigente. Il Regolamento Organico federale prevede altresì le modalità di svincolo.
5. Hanno facoltà di tesserarsi alla FISOTREC-ANTE persone di genere diverso, di nazionalità italiana, o straniera con residenza italiana, immuni da provvedimenti di radiazione emessi dalla FISOTREC-ANTE
6. Il soggetto radiato può praticare attività sportive e, quindi, essere tesserato presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione devono essere definitivi e comunicati da parte dell'ordinamento sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione al CONI che li rende noti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto la Procura Generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato.
Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte dei competenti Organi di Giustizia delle Federazioni, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.
7. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita

attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

8. In caso di nuovo tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente, la sanzione irrogata dovrà essere scontata per l'intero dal tesserato.

Articolo 13 – DOVERI DEI TESSERATI

1. I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'articolo 6 del presente Statuto e da quanto disciplinato dai Regolamenti Federali.
2. I tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni.
3. Gli Atleti selezionati per la rappresentativa nazionale sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
4. Ai tesserati è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della FISOTREC ANTE, nell'ambito delle Federazioni Internazionali a cui aderisce, nonché in ogni altra attività avente ad oggetto le discipline sportive indicate nell'art.1. Si rinvia al Regolamento di Giustizia per le modalità, gli ambiti di attuazione e le sanzioni per i casi di violazione.

Articolo 14 – DIRITTI DEI TESSERATI

1. I tesserati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi Affiliati;
 - b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
 - c) indossare la divisa sportiva federale, osservando le disposizioni emanate dalla FISOTREC-ANTE in materia.
2. È riconosciuto l'elettorato attivo agli Atleti e ai Tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività.
3. La FISOTREC-ANTE garantisce la tutela della posizione sportiva delle tesserate Atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità, dal momento dell'accertamento e fino al rientro nell'attività agonistica, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del parto, salvo comprovati motivi ostativi.

Articolo 15 – TESSERAMENTO, DURATA E CESSAZIONE

1. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico. Il Consiglio Federale delibera l'accettazione della domanda di tesseramento. In caso di diniego il soggetto potrà fare ricorso con le stesse modalità previste per il diniego delle affiliazioni.

2. Il tesseramento cessa:
 - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - b) per il ritiro della tessera a seguito di sanzione irrogata dai competenti Organi di Giustizia;
 - c) nei casi previsti dall'articolo 9;
 - d) in caso di dimissioni o di mancato rinnovo della tessera.

Articolo 16 – Tesseramento dei minori

1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente dal soggetto che esercita la potestà genitoriale nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.
2. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno possono essere tesserati presso società o associazione affiliata con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.
4. Il tesseramento resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

Articolo 17 –CAVALLI ATLETI

1. È cavallo atleta l'equide:

- a. che sia registrato nel repertorio cavalli atleti del Settore Turismo Equestre della FISOTREC-ANTE come risulta dal documento di identificazione emesso dal sistema di tesseramento;
- b. che sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare come previsto dal Regolamento (UE) n. 262/2015 e come risultante dal «Documento di Identificazione» conforme allo stesso Regolamento (UE) n. 262 del 2015, anche dopo la cessazione dell'attività sportiva;
- c. che sia utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri.

Articolo 18– REGISTRAZIONE DEL CAVALLO ATLETA

1. Per partecipare alle competizioni sportive equestri, l'equide deve essere iscritto presso il «repertorio cavalli atleti» a nome di tesserato maggiore di età o affiliato, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, indicando tutte le informazioni identificative del cavallo e dell'intestatario, da inserire nel documento di identificazione.
2. L'iscrizione ha durata fino al 31 Dicembre.

Articolo 19 - BENESSERE DEI CAVALLI ATLETI

1. Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche.
2. Il cavallo atleta per svolgere attività sportiva è sottoposto annualmente ai controlli di legge.
3. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonché di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumità degli animali. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura.

Articolo 20 – SANZIONI

1. Gli Affiliati e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della

FISOTREC-ANTE nonché di ogni altro atto cui sono tenuti all'osservanza, sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme e regolamenti federali.

2. Gli Affiliati, inoltre, sono passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria.
3. Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia.

TITOLO III - ORDINAMENTO

CAPO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Articolo 21 – ORGANI E ORGANISMI DELLA FISOTREC-ANTE

Gli Organi della FISOTREC-ANTE si distinguono in:

A) Organi centrali:

- a. l'Assemblea Nazionale;
- b. il Presidente della Federazione;
- c. il Consiglio Federale;
- d. il Segretario Generale;
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f. la Commissione Federale di Garanzia;
- g. l'Ufficio del Procuratore federale.

B) Organi territoriali

- a. l'Assemblea Regionale;
- b. il Presidente del Consiglio Regionale;
- c. il Consiglio Regionale;
- d. il Delegato Regionale;
- e. il Delegato Provinciale

C) Organi di Giustizia:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) il Tribunale Federale;
- c) La Corte Federale di Appello in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello;

Per la realizzazione dei propri fini istituzionali la FISOTREC-ANTE si avvale dei seguenti organismi:

- a) la Consulta dei Presidenti/Delegati Regionali;
- b) Commissioni Federali di Settore;
- c) Commissioni Federali

CAPO II – ORGANI FEDERALI

SEZ. I – ORGANI CENTRALI

Articolo 22 – L'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale degli aventi diritto al voto è il supremo Organo della Federazione: ad essa spettano poteri deliberativi.
2. E' composta dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto al voto o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio direttivo degli stessi, regolarmente tesserati alla FISOTREC-ANTE.
Non possono essere delegati dai Presidenti, Atleti o Tecnici che facciano parte del Consiglio Direttivo dell'Affiliato, che abbiano diritto di voto in Assemblea. Oltre che dai Presidenti degli Affiliati, l'Assemblea è composta inoltre dai Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici tesserati per le società affiliate aventi diritto di voto ed eletti nelle rispettive Assemblee societarie appositamente celebrate almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Nazionale.
3. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli Affiliati che risultano iscritti al Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui al d. lgs. 39/2021, e in regola con il versamento delle quote di affiliazione alla data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di n. 12 (dodici) mesi precedenti la data di convocazione, a condizione che nel medesimo periodo abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali mediante partecipazione all'attività sportiva ufficiale federale.

Per attività sportiva stabilita dai programmi federali deve intendersi la partecipazione a qualsivoglia campionato e/o gare individuali e/o a squadre a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale, iscritti nei calendari ufficiali della Federazione a livello nazionale, regionale o provinciale.

Per gli affiliati dello Sport Equestre occorre che almeno un tesserato agonista partecipi ogni anno ad almeno tre competizioni dei calendari Nazionali e/o Regionali e/o Interregionali, in almeno una delle discipline di cui al precedente art. 2.

Per gli affiliati dello Sport Orientamento occorre che almeno un tesserato agonista partecipi ogni anno ad almeno tre competizioni dei calendari Nazionali e/o Regionali e/o Interregionali, in almeno una delle cinque discipline di cui al precedente art. 2.

La FISOTREC-ANTE è titolare del controllo diretto sulla regolarità delle suddette manifestazioni e sulla

effettiva partecipazione degli Affiliati alle stesse, senza che vi siano state rinunce, sia pure parziali, durante il loro svolgimento.

4. È preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da sanzioni di squalifica o di inibizione a tempo irrogati dagli Organi di Giustizia e in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di riaffiliazione e tesseramento.
5. In ossequio al principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione ai lavori assembleari, nelle Assemblee Elettive Nazionali, le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di società aventi diritto al voto o, in caso di impedimento dei Presidenti, ai componenti il Consiglio direttivo, esclusi Atleti o Tecnici aventi diritto di voto in Assemblea, che li sostituiscono in numero di:
 - 1 (una) delega, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
 - 2 (due) deleghe, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 400 associazioni e società votanti;
 - 3 (tre) deleghe, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 800 associazioni e società votanti;
 - 4 (quattro) deleghe, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1500 associazioni e società votanti;
 - 5 (cinque) deleghe, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 1500 associazioni e società votanti.
6. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:
 - a. le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
 - b. la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.La disposizione si applica anche per le deleghe concesse in sede di Assemblea Regionale.
7. I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici eletti nell'ambito delle Assemblee Societarie, in caso di impedimento a partecipare all'Assemblea Nazionale, vengono sostituiti dal primo dei non eletti delle rispettive categorie.
8. I Membri del Consiglio Federale, i Consiglieri e i Presidenti dei Consigli Regionali, nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società né direttamente né per delega.
9. L'Assemblea Nazionale deve tenersi, in seduta Ordinaria, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi. Qualora in caso scioglimento anticipato degli organi, per

impedimento definitivo del Presidente o per scadenza della eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato sino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

10. L'Assemblea Nazionale deve essere indetta in seduta Straordinaria ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio Federale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli Affiliati aventi diritto di voto o dalla metà più uno degli Atleti o dei Tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle Assemblee Societarie. In detti casi l'Assemblea deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni dal realizzarsi delle condizioni sopra descritte.

È altresì convocata nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI del bilancio federale approvato dal Consiglio Federale.

In tale caso l'Assemblea è costituita dai soli Affiliati aventi diritto al voto.

11. L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, è diretta da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea che provvede, altresì, ad eleggere un Ufficio di Presidenza secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico. Nelle Assemblee Elettive il Presidente è indicato dalla Federazione d'intesa con il CONI e proposto all'Assemblea.

12. Funge da Segretario il Segretario Generale.

Articolo 23 – CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

1. L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione spedito con PEC, con lettera raccomandata a. r., telegramma, posta elettronica e altro mezzo purché consenta la verifica della trasmissione e della ricezione della convocazione agli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data stabilita. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo, l'ordine del giorno e l'elenco degli aventi diritto a voto.

2. In caso di Assemblea Elettiva la convocazione, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, deve essere comunicata ad Affiliati e tesserati almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento. La convocazione è pubblicata sulla homepage del sito internet federale, è inviata agli Affiliati a mezzo PEC e ai tesserati con i mezzi di comunicazione di cui al comma 1.

3. L'Assemblea Nazionale, salvo quanto previsto per le modificazioni statutarie e per lo scioglimento della FISOTREC-ANTE è valida in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino la metà degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione, successiva di un'ora, qualunque sia il

numero degli aventi diritto al voto intervenuti in Assemblea.

4. Per le sole Assemblee Nazionali Elettive, Ordinarie e Straordinarie, il quorum di seconda convocazione è pari al 35% degli aventi diritto di voto salvo quanto previsto al successivo art. 68.
5. Avverso la validità dell'Assemblea, ogni avente diritto di voto potrà ricorrere al Tribunale Federale con ricorso da depositarsi entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto, e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento.
In ogni caso, la pubblicazione del verbale di Assemblea sul sito federale costituisce atto che consente la piena conoscenza dell'atto o del fatto.
6. Avverso la tabella degli aventi diritto al voto è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi, anche solo parzialmente, dal diritto di voto nonché da parte della Procura Federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità, entro sette giorni successivi dalla pubblicazione della tabella voti sul sito internet federale, e in ogni caso secondo i termini, le modalità e le procedure previste dall'apposito Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo 24 – COMPETENZE DELLA ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA

1. L'Assemblea Nazionale in seduta Ordinaria:
 - a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica Assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per il quale sono stati approvati;
 - b) elegge con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione; i componenti il Consiglio Federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) conferisce cariche "ad honorem";
 - d) delibera su tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 25 – COMPETENZE DELLA ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:
 - a) elegge, con votazioni separate e successive, nell'ipotesi di vacanza verificatasi prima della fine del mandato quadriennale, il Presidente della Federazione e l'intero Consiglio Federale;
 - b) elegge i singoli componenti del Consiglio Federale, e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli stessi secondo quanto previsto dagli Articoli 32 e 36 del presente Statuto;
 - c) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale da sottoporre, per l'approvazione, alla Giunta Nazionale del CONI;
 - d) delibera sullo scioglimento della Federazione;

- e) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata nella stessa data e sede dell'Assemblea Ordinaria, fatte salve le modalità e le procedure richieste dal presente Statuto.

Articolo 26 – PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

1. Partecipano inoltre, senza diritto al voto, il Presidente della FISOTREC-ANTE i membri del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, gli Organi nazionali e territoriali, il Segretario Generale ed i candidati alle cariche elettive.
2. Possono assistere eventuali altri soggetti che il Presidente o il Consiglio Federale ritenessero opportuno invitare.

Articolo 27 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI E COMMISSIONE SCRUTINIO

1. La Commissione verifica poteri e la Commissione Scrutinio per l'Assemblea Nazionale sono composte da tre membri nominati con delibera del Consiglio Federale. Nelle Assemblee Elettive il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla FISOTREC-ANTE d'intesa con il CONI. I componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione scrutinio non possono essere designati tra i Candidati alle cariche federali, né tra i Componenti degli organi di giustizia competenti a giudicare sulle impugnazioni assembleari.

Articolo 28 – MODALITÀ DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. Ogni avente diritto al voto esprime un solo voto.
2. L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria sia Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, salvo che per l'ipotesi di scioglimento della FISOTREC-ANTE e per modifiche dello Statuto.
3. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o a scheda segreta se richiesto da almeno 1/3 (un terzo) degli Affiliati, Atleti e Tecnici.
4. Tutte le Elezioni devono avvenire mediante sistemi di voto in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la certezza, la trasparenza della procedura, nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. A tal fine la FISOTREC-ANTE aderisce alle modalità e regole uniformi emanate dalla Giunta Nazionale del CONI. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vicepresidente, dal Segretario della FISOTREC-ANTE o da chi ne fa le veci e dalla Commissione Scrutinio può essere eletto per acclamazione all'unanimità.

5. La votazione per acclamazione è ammessa anche per il conferimento delle cariche “ad honorem”.

Articolo 29 – MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate su iniziativa del Consiglio Federale o di almeno la metà più 1 (uno) degli Affiliati, Atleti e Tecnici aventi diritto di voto in Assemblea Nazionale.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 (sessanta) giorni l’Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni.
3. Il Consiglio Federale può indire l’Assemblea Nazionale Straordinaria per l’esame e la deliberazione su propria proposta di modifica allo Statuto.
4. Il Consiglio Federale, nell’indire l’Assemblea Nazionale Straordinaria, sia su propria iniziativa sia su richiesta degli aventi diritto al voto, deve riportare integralmente nell’ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
5. L’Assemblea Nazionale Straordinaria per le modifiche allo Statuto è valida sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto (Affiliati, Atleti e Tecnici).
6. Per l’approvazione delle proposte di modifica allo Statuto, sono necessari i 2/3 (due terzi) dei voti dei partecipanti all’Assemblea.
7. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Articolo 30 – SCIoglimento DELLA FISOTREC-ANTE

1. Nell’ipotesi di scioglimento della FISOTREC-ANTE si applicano le disposizioni dell’art. 21 c.c.

Articolo 31 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI A CARICHE ELETTIVE NELLE ASSEMBLEE

1. Le candidature alle cariche nazionali devono essere presentate quaranta giorni prima dell’Assemblea Nazionale. Le candidature alle cariche periferiche devono essere presentate quaranta giorni prima dell’Assemblea Elettiva territoriale. In entrambi i casi le candidature devono essere presentate singolarmente presso la Segreteria Federale.
2. Nello stesso termine di quaranta giorni deve essere presentata singolarmente la candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Per l’eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale nella stessa Assemblea. Le candidature devono essere

presentate a mezzo PEC.

4. Ogni candidato deve sottoscrivere personalmente la candidatura.
5. Per la sola elezione dei componenti del Consiglio Federale i rappresentanti degli Affiliati, dei Tecnici e degli Atleti votano esclusivamente per i candidati della propria categoria.
6. Le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Nel caso in cui la Segreteria federale ravvisi illegittimità della candidatura, comunica senza ritardo il rigetto all'interessato. Avverso le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi, nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, presentando ricorso alla Corte Federale di Appello che decide entro quarantotto (48) ore dalla ricezione del ricorso, salvo diverse modalità o procedure emanate dalla Giunta Nazionale del CONI.
7. La votazione per il Consiglio avviene con l'espressione di preferenze fino al numero delle cariche disponibili. È possibile non esprimere tutte le preferenze. Sono nulle le schede che contengono anche o esclusivamente nomi di persone non candidate o nomi di candidati in numero superiore al massimo ammissibile; formata la graduatoria di tutti i candidati che hanno riportato voti, risultano eletti quelli che si trovano in graduatoria dal primo posto fino al posto corrispondente al numero di Consiglieri da eleggere. Sono eletti Consiglieri federali coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della propria categoria e settore di appartenenza.
8. In tutte le Elezioni in cui due candidati riportino un uguale numero di voti, la graduatoria è stabilita mediante ballottaggio.

Articolo 32 – IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

1. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale.

A tal fine il Presidente:

- presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine unconsuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
- nomina i Direttori Tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
- ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;
- nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e

sentito il Consiglio Federale;

Il Presidente inoltre ha la rappresentanza legale della FISOTREC-ANTE ne firma gli atti e per conto di essa assume impegni verso terzi, nei confronti dei quali solo la sua firma è vincolante; è inoltre responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti del CONI e dell'Assemblea Nazionale del funzionamento generale della Federazione.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Federale, di cui fissa l'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. Invita alle riunioni del Consiglio Federale, Dirigenti, tesserati e ogni altra persona, anche estranea alla Federazione, la cui presenza sia ritenuta necessaria.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria, salvo i casi previsti dallo Statuto e convoca la prima riunione del Collegio dei Revisori dei Conti, entro 15 (quindici) giorni dalla celebrazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva.
4. È sua facoltà partecipare o farsi rappresentare a qualsiasi riunione degli Organi federali – con esclusione di quelle degli Organi di Giustizia, della Procura federale e degli Organi di Controllo - al fine di esplicitare il suo potere di vigilanza a norma dello Statuto. Non può, in nessun caso, sostituirsi agli Organi di Giustizia, alla Procura federale e agli Organi di Controllo, né inserirsi nelle loro funzioni.
5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, la funzione di Presidente viene esercitata dal Vicepresidente vicario.
6. Il Presidente della FISOTREC-ANTE può concedere la Grazia purché risulti scontata la metà della sanzione irrogata.
7. Nei casi di radiazione il Provvedimento di Grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dall'adozione della sanzione definitiva. La Grazia non può essere concessa nei casi in cui la sanzione sia stata comminata per la violazione delle Norme Sportive Antidoping.
8. Il Presidente federale, su parere conforme del Consiglio Federale, può proporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale l'attribuzione di cariche onorarie.
9. Il Presidente sottopone, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, al Consiglio Federale le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore federale, nonché attribuisce ad uno o più soggetti la funzione di Segretario per ciascuno degli Organi di Giustizia e per il Procuratore federale.
10. Il Presidente Federale che abbia ricoperto tale carica per due mandati completi diviene "Presidente Emerito della Federazione" e come tale partecipa alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, senza diritto di voto, ed alle manifestazioni nazionali ed internazionali della Federazione.

Articolo 33 – IL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente Federale e da 10 membri.
2. I componenti del Consiglio Federale devono essere di genere diverso in misura non inferiore a 1/3, e, nel calcolo, non saranno considerate le frazioni decimali. I 10 Consiglieri sono eletti:
 - a) in numero di 6 (sei) dagli Affiliati di cui:
 - 3 in rappresentanza del Settore Equestre;
 - 3 in rappresentanza del Settore Sport Orientamento.
 - b) in numero di 2 (due) dai Rappresentanti degli Atleti di cui 1 (uno) del Settore Equestre ed 1 (uno) del Settore Orientamento;
 - c) in numero di 2 (due) dai Rappresentanti dei Tecnici di cui 1 (uno) del Settore Equestre ed 1 (uno) del Settore Orientamento.
3. I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sono eletti nell'ambito delle rispettive categorie.
4. La FISOTREC-ANTE assicura forme di equa rappresentanza fra Atleti e Atlete.
5. Il Consiglio Federale nella sua prima riunione elegge a maggioranza di voti fra i propri membri un Vice Presidente con funzioni vicarie che apparterrà al Settore diverso da quello del Presidente.
6. Salvo in casi di decadenza anticipata, previsti dallo Statuto, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero Quadriennio Olimpico.

Articolo 34 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Federale è convocato mediante comunicazioni via PEC inviate almeno sette giorni prima della data della riunione.
2. Il Consiglio Federale si riunisce:
 - a) quando il Presidente federale lo ritenga opportuno;
 - b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno sei componenti.
3. Alle riunioni del Consiglio Federale partecipa il Vice Presidente Vicario ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono altresì essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio o il Presidente riconoscano particolarmente qualificati e utili in rapporto agli argomenti in discussione.
4. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno 4 (quattro) volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti 6 Consiglieri escluso il Presidente.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità,

prevale il voto di chi presiede la seduta. Il voto non è delegabile.

5. Le riunioni del Consiglio Federale possono svolgersi in presenza o mediante collegamento in videoconferenza che garantisca l'identificazione dei soggetti partecipanti. In caso di videoconferenza, previo assenso degli intervenuti, potrà procedersi alla registrazione della riunione.
6. Funge da segretario il Segretario Generale.

Articolo 35 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è l'organo che in conformità con le direttive del CONI e del CIO, indirizza l'attività federale, verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, valuta i risultati sportivi conseguiti e vigila sul buon andamento della Federazione.

In particolare:

- a) delibera ed approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno e il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura di esercizio sociale e li trasmette alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione, corredati dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) esprime il proprio parere sulle attività di programmazione, indirizzo e controllo relative all'attività sportiva delegate dal presente statuto al Presidente federale;
- c) esprime il proprio parere in merito alla nomina del Segretario Generale della Federazione;
- d) delibera tutti i Regolamenti federali e le loro successive modificazioni;
- e) nomina i Responsabili Nazionali di Disciplina (R.N.D.);
- f) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- g) ratifica i provvedimenti assunti d'urgenza dal Presidente, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio federale.
- h) delibera, se delegato dal CONI, il riconoscimento ai fini sportivi degli Affiliati e sulle domande di affiliazione delle società e associazioni sportive;
- i) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;
- j) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
- k) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
- l) determina le dotazioni finanziarie degli Organi territoriali per assolvere i loro compiti e funzioni;
- m) designa i Membri Onorari da proporre all'Assemblea Nazionale;
- n) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvi i casi di richiesta di convocazione

da parte degli aventi diritto di voto;

- o) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee Regionali per le elezioni dei componenti dei propri organi direttivi;
- p) provvede, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Consigli regionali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale, nei sessanta giorni provvede alla convocazione dell'Assemblea Elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi per la ricostituzione degli Organi;
- q) nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali e, sentito il parere del Consiglio Regionale di competenza, provvedendo, altresì, alla loro revoca, in caso di mancato funzionamento deimedesimi;
- r) nomina le Commissioni che ritiene necessarie per il buon funzionamento della Federazione;
- s) nomina i Commissari in caso di commissariamento dei Consigli Regionali;
- t) su proposta del Presidente, nomina, ai sensi del successivo art. 48, i componenti della Commissione Federale di Garanzia, ai sensi del successivo art. 45, il Procuratore federale, i Sostituti Procuratori e i Procuratori Aggiunti;
- u) su proposta del Presidente, nomina i componenti degli Organi di Giustizia secondo le procedure stabilite nel Regolamento di Giustizia Federale;
- v) concede l'Amnistia e l'Indulto prefissando i limiti del provvedimento ad eccezione dei casi in cui la sanzione sia stata comminata per la violazione delle Norme Sportive Antidoping;
- w) elegge, nel suo seno, due Vicepresidenti di cui uno con funzioni di Vicario;
- x) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati, purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva;
- y) è l'unico Organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto edei Regolamenti;

2. Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo nel rispetto delle competenze esclusive degli Organi federali.

Articolo 36 – DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

- 1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio Federale deve essere garantita la continuità della gestione federale.
- 2. Le ipotesi di decadenza del Consiglio Federale sono le seguenti:
 - a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale.

Quest'ultimo resterà in *prorogatio* limitatamente agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente vicario fino all'espletamento dell'Assemblea Nazionale, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche;

- b) impedimento definitivo del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio Federale; resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, il Vicepresidente più anziano) limitatamente agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione e provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);
- c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale e del Presidente, il quale ultimo resta in carica limitatamente agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a).

3. Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio Federale, o di qualunque altro Organo federale, sono irrevocabili. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia, all'Ufficio del Procuratore federale né al Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 37 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. In caso di vacanze dei membri del Consiglio Federale, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero Organo, lo stesso provvede a integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che, nelle ultime elezioni, seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti e avevano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto nel rispetto delle previste componenti e rappresentanze di genere.
2. Nell'ipotesi in cui l'integrazione immediata non fosse possibile per qualsiasi motivo, si dovrà procedere all'integrazione stessa come segue:
 - a) ove non sia compromessa la funzionalità dell'Organo, in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima;
 - b) ove l'Assemblea utile sia stata di recente celebrata e sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'Assemblea Straordinaria entro 90 (novanta) giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

Articolo 38 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, nominati dal CONI, o da altro Ente indicato dalla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per i membri del Consiglio Federale.
2. Dura in carica quattro anni coincidenti con il Quadriennio Olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale. I suoi componenti sono eletti o nominati come segue:
 - a) il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale;
 - b) due componenti nominati dagli Enti previsti dalle norme vigenti.
3. Il Presidente del Collegio è eletto, in tale sua specifica qualità da tutte e tre le componenti.
4. Il Presidente ed i componenti del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili o al Registro dei Revisori contabili.

Articolo 39 – COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo, anche di natura contabile, ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi sindacali.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
 - a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FISOTREC-ANTE;
 - c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio nonché alle proposte di variazione del bilancio stesso;
 - e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente e redige un verbale della riunione sottoscritto dagli intervenuti.
4. I Revisori dei Conti possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della FISOTREC-ANTE.

Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico di Organi della Federazione o di suoi singoli componenti, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

5. Sono cause di decadenza dalla carica di Revisore dei Conti:
 - a) la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
 - b) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti nel corso dell'esercizio sociale;
 - c) la mancata presenza, senza giustificato motivo, alle Assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze consecutive del Consiglio Federale;
 - d) la cancellazione o la sospensione dall'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Articolo 40 – SOSTITUZIONI

1. Le ipotesi di sostituzioni e decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti. In caso di vacanze dei due componenti nominati dal CONI o da altro Ente indicato dalla normativa vigente, lo stesso provvederà alle nuove nomine.

Articolo 41 – IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale.
2. Il Segretario Generale è direttamente responsabile della gestione amministrativa della FISOTREC-ANTE e prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.
3. Il Segretario Generale inoltre:
 - a. esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché a quanto assegnatogli dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
 - b. ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla FISOTREC-ANTE;
 - c. coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento;
 - d. provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della FISOTREC-ANTE;
 - e. coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del budget di previsione della FISOTREC-ANTE;
 - f. sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
 - g. imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;

- h. stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

Articolo 42 – SETTORI FEDERALI

La FISOTREC-ANTE si articola in due Settori:

1. Settore Equestre
2. Settore Sport Orientamento

Articolo 43 – FUNZIONAMENTO DEI SETTORI FEDERALI

L'attività federale si esplica in relazione a tutte le discipline sportive contemplate dalla FISOTREC-ANTE distinte nei due Settori sopra elencati.

Articolo 44 – COMMISSIONI FEDERALI DI SETTORE

Per ciascun Settore è istituita la relativa Commissione composta dai 5 (cinque) Consiglieri Federali eletti in rappresentanza del Settore per la durata di anni 4 (quattro).

Le Commissioni Federali di Settore provvedono annualmente a:

- a) elaborare i programmi sportivi della disciplina di competenza;
- b) redigere i regolamenti di gara;
- c) redigere al termine dell'esercizio e con il supporto degli uffici amministrativi federali il rendiconto dei contributi assegnati al Settore.

Le quote derivanti annualmente dalle affiliazioni, dai tesseramenti e dalle gare di ciascun Settore e le entrate provenienti dai relativi Settori a titolo di sponsorizzazioni, sono interamente assegnate ai rispettivi Settori.

I contributi erogati (per)/(nel) l'anno precedente la fusione dall'Ente di riferimento a ciascuna singola Federazione sono assegnati ai rispettivi Settori.

Per gli anni successivi, i contributi erogati alla FISOTREC-ANTE sono assegnati ai rispettivi Settori nella misura deliberata dal Consiglio federale.

A ciascun Settore sono inoltre assegnati i singoli contributi derivanti dalle attività progettuali realizzate per le relative discipline (equestre ed orientamento).

L'attività finanziaria dei Settori è soggetta all'approvazione del Consiglio Federale e si svolge sotto il diretto controllo di quest'ultimo.

Articolo 45 - COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Presso la FISOTREC-ANTE è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la

repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.

2. L'Ufficio del Procuratore si compone da un Procuratore federale, due Procuratori Aggiunti e almeno due Sostituti Procuratori.
3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia e, se non attivata, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter dello Statuto del CONI.
4. I Procuratori Aggiunti e i Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia e, se non attivata, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter dello Statuto del CONI.
6. Il Procuratore federale, i Procuratori Aggiunti e i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
7. I Procuratori Aggiunti coadiuvano il Procuratore federale, lo sostituiscono in caso d'impedimento.
8. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Articolo 46 - NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale, Procuratore Aggiunto e Sostituti Procuratori coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, o in quella degli Alti Ufficiali delle Forze dell'Ordine e dei Dirigenti della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
2. Il Procuratore federale e i componenti dell'Ufficio del Procuratore federale svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza e nel rispetto dei Principi fondamentali del giusto processo stabiliti dal Codice della Giustizia Sportiva, del Regolamento di Giustizia Federale e dell'ordinamento sportivo in generale.

Articolo 47 - ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE FEDERALE, AZIONE E PROCEDIMENTO: RINVIO

1. Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Articolo 48 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. La Commissione Federale di Garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e dell'Ufficio del Procuratore federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di Presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I Componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I Componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Articolo 49 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA: RINVIO

1. Le attribuzioni della Commissione Federale di Garanzia, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

SEZ. II – ORGANI FEDERALI TERRITORIALI

Articolo 50 – L'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti delle associazioni sportive affiliate, con diritto di voto, aventi sede nella Regione e dai Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici della Regione eletti all'interno della stessa Società/Associazione.
2. L'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva per il rinnovo del Consiglio Regionale deve svolgersi al termine del Quadriennio Olimpico.
3. I legali rappresentanti degli Affiliati, oltre che i propri Dirigenti, possono delegare per la partecipazione diretta ai lavori dell'Assemblea i Presidenti di Affiliati aventi diritto a voto, o, in loro assenza, i Dirigenti in carica che li sostituiscono. Ciascun Presidente o suo delegato può essere portatore, oltre alla propria di:
 - 1(una) delega oltre le 50 (cinquanta) associazioni e società votanti;
 - 2 (due) deleghe oltre le 100 (cento) associazioni e società votanti;
 - 3 (tre) deleghe oltre le 300 (trecento) associazioni e società votanti;

- 4 (quattro) deleghe oltre le 500 (cinquecento) associazioni e società votanti;
- 5 (cinque) deleghe oltre le 600 (seicento) associazioni e società votanti;

4. L'Assemblea Regionale Ordinaria elegge, con votazioni separate e successive:

- a. il Presidente del Consiglio Regionale;
- b. n. 8 (otto) Consiglieri Regionali, di cui:
 - 2 in rappresentanza degli affiliati del Settore Sport Orientamento;
 - 2 in rappresentanza degli affiliati del Settore Turismo Equestre;
 - 2 (due) dai Rappresentanti degli Atleti di cui 1 (uno) del Settore Orientamento e 1 (uno) del Settore Turismo Equestre;
 - 2 (due) dai Rappresentanti dei Tecnici di cui e 1 (uno) del Settore Orientamento e 1 (uno) del Settore Turismo Equestre.

Nelle Regioni in cui il numero degli Affiliati di uno dei 2 settori sportivi sia inferiore a 5 (cinque), i componenti del Consiglio Regionale devono appartenere al tale settore sportivo in misura non inferiore ad 1/3.

L'Assemblea inoltre vota la relazione tecnico-morale e finanziaria del Consiglio Regionale predisposta dal Consiglio medesimo. Delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

5. La composizione della Commissione Verifica Poteri è deliberata dal Consiglio Regionale unitamente all'indizione dell'Assemblea e con le modalità contenute nel Regolamento Organico. La Commissione Scrutinio è nominata dall'Assemblea. Non possono far parte di dette Commissioni i candidati alle cariche elettorali.
6. L'Assemblea Regionale in sessione Straordinaria deve essere indetta a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più 1 (uno) degli Affiliati aventi diritto al voto, appartenenti alla Regione, ovvero quando ne faccia richiesta la metà più 1 (uno) dei componenti il Consiglio stesso.
7. L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero Organo o a eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo a norma degli articoli 31 e 32.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo e dai precedenti, l'Assemblea Regionale è regolata, per analogia, dalle norme fissate per l'Assemblea Nazionale e per la partecipazione dei Rappresentanti alla stessa.

9. I membri del Consiglio Federale, i Consiglieri e i Presidenti dei Consigli Regionali, nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società né direttamente né per delega.

Articolo 51 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Presidente del Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale, regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della FISOTREC-ANTE.
2. Rappresenta la FISOTREC-ANTE ai soli fini sportivi nel territorio di competenza, svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili ed è responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento del Consiglio medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.
3. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei casi e nei termini stabiliti dal presente Statuto, convoca l'Assemblea Regionale.
4. Il Presidente del Consiglio Regionale può invitare alle riunioni del Consiglio Regionale o altre persone di cui ritenga utile la presenza.
5. Il Presidente del Consiglio Regionale controlla e coordina l'attività dei settori determinandone gli indirizzi, in conformità alle disposizioni della Federazione.
6. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della Federazione.

Articolo 52 – IL CONSIGLIO REGIONALE

1. È retto da un Consiglio composto così come previsto dall'art. 50 quarto comma.
2. I Consiglieri, su proposta del Presidente, eleggono nel loro seno un Vicepresidente, nella loro prima riunione.
3. Il Consiglio Regionale deve essere costituito qualora nella Regione siano presenti almeno 10 (dieci) affiliati con diritto di voto.
4. Nella Regione Trentino – Alto Adige, rispettivamente nelle Province di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono costituiti Organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi Territoriali a livello regionale.
5. Il Consiglio Regionale applica e fa applicare tutte le norme e le direttive emanate dagli Organi centrali.
6. Il Consiglio Regionale:
 - a) delibera l'ordine del giorno delle Assemblee Regionali, salvo i casi di richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;

- b) predisporre i rendiconti trimestrali dei contributi erogati dal Consiglio Federale da sottoporre all'approvazione di quest'ultimo, secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- c) predisporre la relazione tecnico – morale e finanziaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale.

7. Il Consiglio Regionale è dotato di autonomia amministrativa nei limiti fissati dal Consiglio Federale. Al termine di ciascun esercizio il Presidente Regionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno dovrà sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale il rendiconto annuale del Consiglio.

Articolo 53 – IL DELEGATO REGIONALE

1. Nelle Regioni ove non sia costituito il Consiglio Regionale per assenza del numero di affiliati previsto dal precedente articolo 52.3, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale per ciascun Settore federale con lo specifico mandato di addivenire alla costituzione del Consiglio Regionale secondo quanto previsto dallo Statuto.
2. Sino alla costituzione del Consiglio Regionale svolge funzioni di promozione e svolgimento delle attività federali in ambito regionale.
3. Ha l'obbligo di inviare, ogni 6 mesi, alla Federazione, una relazione sullo sviluppo organizzativo regionale, al fine di consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
4. L'incarico, salvo revoca, è quadriennale e può essere riconfermato.
5. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale.

Articolo 54 - IL DELEGATO PROVINCIALE

1. In ogni provincia il Consiglio Federale può nominare un Delegato Provinciale per ciascun Settore federale su proposta del Consiglio Regionale o del Delegato Regionale di settore.
2. L'incarico, salvo revoca, è quadriennale e può essere riconfermato.
3. Il Delegato Provinciale entro il 31 gennaio di ogni anno deve inviare al Consiglio Federale, per il tramite del competente Comitato Regionale o Delegato Regionale di settore, una relazione sull'attività svolta.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

Articolo 54 bis – LA CONSULTA DEI PRESIDENTI/DELEGATI REGIONALI

1. La Consulta dei Presidenti regionali è organismo consultivo del Consiglio Federale ed è presieduta dal Presidente Federale e dura in carica per tutto il quadriennio olimpico.

2. Vi partecipano di diritto tutti i Presidenti di Comitato Regionale, i Commissari Straordinari Regionali ed i Delegati Regionali in carica.
3. Deve essere convocata almeno due volte all'anno dal Presidente Federale.
4. Sono compiti della Consulta:
 - a) verificare l'attività agonistica, promozionale e formativa nelle diverse realtà periferiche;
 - b) individuare e proporre soluzioni alle specifiche problematiche regionali;
 - c) formulare proposte e suggerimenti per la programmazione dell'attività federale.

SEZ. III – ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo 55 – PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE

1. La Giustizia federale è amministrata in base al "Regolamento di Giustizia", deliberato dal Consiglio federale secondo i principi dello Statuto e sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, nonché in base al Codice della Giustizia Sportiva. Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli Affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. La Giustizia sportiva deve assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Consiglio Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
3. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
4. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
5. Le decisioni devono essere motivate e contro quelle di primo grado deve essere sempre garantita l'impugnabilità dinanzi a diverso Organo di Giustizia. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei Principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. È consentita l'emanazione da parte del Giudice di provvedimenti cautelari, secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia.
7. Il fine di ottenere il rispetto delle norme statutarie e regolamentari federali, di assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play" (gioco leale), nonché la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo e a qualsiasi scorretto comportamento

morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva di rilevanza federale, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione e alla corruzione sono garantiti con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia sportiva aventi competenza su tutto il territorio nazionale, nel rispetto del principio del doppio grado di giudizio, del diritto di difesa, della facoltà di riconsuetudine del Giudice nei casi previsti dal Regolamento di Giustizia, nonché della possibilità di unarevisione della sentenza nel caso di sopravvenienza di fatti nuovi, non emersi né prevedibili al momento della sentenza definitiva.

8. In materia di doping, circa i procedimenti e le competenze, si rinvia alle Norme Sportive Antidoping.
9. I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed ai mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali sono stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione. Le norme che precedono si applicano, ove applicabili, al Procuratore federale.
10. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si siano resi responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
11. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai Principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di Giustizia sportiva.

Articolo 56 –REGISTRI DEI PROCEDIMENTI E DELLE SANZIONI

1. La Federazione provvede a tutti gli adempimenti connessi alla tenuta dei Registri di cui al Codice della Giustizia Sportiva ed al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura, secondo le modalità ivi previste.
2. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate sul sito internet ufficiale della Federazione in apposita sezione dedicata ai medesimi e con apposito *link* nella *home page*.
3. Il Provvedimento di radiazione così come il successivo eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'ordinamento sportivo devono essere comunicati al CONI che lo rende noto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi.

Articolo 57 – ISTITUZIONE E COMPETENZA DEI GIUDICI SPORTIVI

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici Sportivi.
2. I Giudici Sportivi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale e Corte Sportiva di Appello.
3. Il Giudice Sportivo Nazionale e pronunciano in prima istanza, senzaudienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - la regolarità dello status e della posizione di Atleti, Tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - i comportamenti di Atleti, Tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
4. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici. Gli incarichi come Giudici Sportivi possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art.7, comma 5 dei Principi Fondamentali degli Statuti.

Articolo 58 - ARTICOLAZIONE FUNZIONALE E TERRITORIALE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale.
2. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
3. L'istituzione dei Giudici Territoriali nonché la costituzione e la distribuzione della loro competenza sono determinate con delibera del Consiglio Federale, in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia e, se non attivata, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter dello Statuto del CONI.

Articolo 59 - NOMINA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b. magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c. avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d. notai;
 - e. avvocati iscritti negli Albi dei relativi Consigli dell'Ordine;
 - f. dottori o dottorandi di ricerca in materie giuridiche e/o economiche.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. È facoltà del Consiglio Federale determinare il numero dei Giudici Sportivi in ragione delle specifiche esigenze della singola disciplina sportiva. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica

di Giudice Sportivo Nazionale, con il medesimo atto il Consiglio Federale determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.

4. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.
5. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello entro il termine di cinque giorni, che in ogni caso decorre dalla pubblicazione.
6. I componenti della Corte Sportiva di Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Federazione.
7. I componenti della Corte Sportiva di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. In ragione delle specifiche esigenze della rispettiva disciplina sportiva, ciascun Consiglio Federale ne individua il numero, comunque, non inferiore a sei, indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di Presidente.
8. È facoltà del Consiglio Federale di articolare la Corte Sportiva di Appello in più Sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
9. La Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del Collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata.
10. La Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto per le Sezioni territoriali eventualmente determinate dal Consiglio Federale con propria deliberazione.
11. Avverso le decisioni della Corte Sportiva di Appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI non oltre trenta giorni dalla pubblicazione.

Articolo 60 - ISTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

1. Presso la Federazione è istituita la Corte Sportiva di Appello.
2. I componenti della Corte Sportiva di Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Componenti della Corte Sportiva di Appello, i soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti dal primo comma dell'articolo precedente.
3. I componenti della Corte Sportiva di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

4. La Corte Sportiva di Appello si compone di almeno sei componenti, di cui uno, individuato del Consiglio Federale, svolge le funzioni di Presidente.
5. La Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del Collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata.
6. La Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione.

Art. 61 - ISTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DEI GIUDICI FEDERALI

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
3. I componenti del Tribunale federale e della Corte Federale di Appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia e, se non attivata, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter dello Statuto del CONI.
4. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti per almeno cinque anni negli Albi dei relativi Consigli dell'Ordine.
5. I componenti del Tribunale federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
6. Il Tribunale federale si compone di non meno di sei componenti. La Corte Federale di Appello si compone di non meno di sei componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.
7. È facoltà del Consiglio Federale articolare il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello in più Sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
8. Il Tribunale Federale giudica in composizione collegiale con numero di tre componenti. La Corte Federale di Appello giudica in composizione collegiale, con un numero di tre componenti. Del Collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra

situazione di incompatibilità comunque determinata.

9. Gli incarichi come Giudici federali possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali degli Statuti.

Art. 62 - ATTRIBUZIONI DEI GIUDICI FEDERALI, AZIONE E PROCEDIMENTO: RINVIO

1. Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 63 - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DOPING

1. In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping.

Articolo 64 – RIABILITAZIONE

1. La Riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. È concessa dal Giudice federale di appello quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

SEZ. IV – ALTRI ORGANISMI

Articolo 65 – NOMINA DELLE COMMISSIONI FEDERALI

1. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, con propria delibera, può sempre e comunque conferire incarichi e costituire Commissioni Federali stabilendone la composizione, i compiti e la durata per il migliore raggiungimento dei fini istituzionali.

Articolo 66 – SOCIETÀ DI SCOPO

1. Il Consiglio Federale può deliberare la costituzione di società senza scopo di lucro per l'organizzazione di eventi sportivi e iniziative volte allo sviluppo delle attività federali. Il capitale sociale di tali società dovrà essere interamente sottoscritto dalla FISOTREC-ANTE e i membri dell'Organo amministrativo dovranno essere scelti preferibilmente tra i membri del Consiglio Federale e, comunque dovranno essere tesserati federali. Il bilancio di tali società è disciplinato dall'art. 72, comma 7 del presente Statuto.

TITOLO IV – CARICHE FEDERALI

Articolo 67 – REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

1. Sono eleggibili alle cariche federali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano cittadini italiani e abbiano raggiunto la maggiore età;
 - b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
 - c) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - d) siano tesserati regolarmente alla FISOTREC-ANTE al momento del deposito della candidatura presso la Federazione;
 - e) per i soli candidati alla carica di Presidente Nazionale e Regionale e di Consigliere Federale Nazionale e Regionale in rappresentanza degli affiliati, essere tesserati da almeno due anni sportivi consecutivi, come risultanti dalla documentazione esistente negli archivi federali.
2. Possono candidarsi gli Atleti e i Tecnici regolarmente tesserati in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nelle rispettive categorie negli ultimi 10 anni prima di quello di svolgimento dell'Assemblea.
3. Il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale CONI.
4. Sono ineleggibili tutti coloro il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento, da una attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome di altri direttamente o indirettamente collegata alla gestione della Federazione. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
5. Il requisito di cui al punto d) non è richiesto per i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, per i componenti della Commissione Federale di Garanzia, degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale.
6. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
7. Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni

Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o con altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso, personalmente o come rappresentanti legali di Affiliati.

8. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, di anche uno solo dei requisiti elencati ai precedenti commi, o il venir meno nel corso del mandato, comporta l'immediata decadenza dalle cariche.
9. Il destinatario di un Provvedimento di radiazione emesso dagli Organi di Giustizia di qualunque Ente facente parte dell'ordinamento sportivo è ineleggibile a qualsiasi carica e non può rivestire alcun incarico all'interno della FISOTREC-ANTE.

Articolo 68 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE E DEGLI ORGANI DIRETTIVI

1. Il Presidente federale è eletto anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.
2. I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.
3. I soggetti di cui al comma precedente, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari ai due terzi dei voti validamente espressi. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Detto *quorum* costitutivo dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate con esclusione dei rappresentanti di atleti e tecnici.
4. Nel caso in cui il Presidente dal mandato successivo al terzo non raggiunga il *quorum* elettivo dei due terzi dei voti validamente espressi e, in assenza di più di due candidati compreso il Presidente uscente, l'assemblea viene sciolta nel caso in cui l'altro candidato non raggiunga la maggioranza di cui al comma 1, e dovrà procedersi ad una nuova convocazione. Nei casi in cui tale predetto *quorum* elettivo non venga raggiunto, il Presidente uscente non è ricandidabile per la successiva assemblea elettiva, la quale, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno il 35% degli aventi diritto al voto. Qualora invece i candidati siano almeno tre, si procederà al ballottaggio fra i rimanenti con esclusione del Presidente uscente. Se anche dopo il ballottaggio non si raggiunge il *quorum* elettivo previsto, si procede alla riconvocazione. Anche in tale caso, il Presidente uscente non è ricandidabile per la successiva assemblea elettiva e il *quorum* costitutivo in seconda convocazione anche in questo caso sarà di almeno il 35% degli aventi diritto al voto.
5. Nel caso in cui i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali dal mandato successivo al

terzo non raggiungano il *quorum* pari ai due terzi dei voti validamente espressi da ciascuna rispettiva categoria di elettori attivi, si provvederà all'integrazione dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti e purché questi ultimi abbiano riportato la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto, garantendo sempre la presenza di componenti di genere diverso.

Articolo 69 – INCOMPATIBILITÀ

1. La qualifica di componente gli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della stessa Federazione.
2. Le cariche di Presidente federale, di componente il Collegio dei Revisori dei Conti e di membro degli Organi di giustizia o dell'Ufficio del Procuratore federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, centrale e periferica nell'ambito della stessa Federazione.
3. Le qualifiche di Presidente e Consigliere federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in Organismi riconosciuti dal CONI.
4. Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto a optare per l'una o per l'altra delle cariche federali assunte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
5. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
6. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Articolo 70 – DURATA DELLE CARICHE

1. Le cariche federali hanno durata massima di 4 (quattro) anni; cessano, comunque, allo scadere del Quadriennio Olimpico anche nei casi di elezioni infraquadriennali avvenute per ricostituzione totale o parziale degli Organi.
2. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito, ad eccezione dei componenti il Collegio Revisori dei Conti, ai quali spettano le indennità previste per legge e dalle disposizioni del CONI. E' prevista un'indennità in favore del Presidente federale la cui entità è determinata dal Consiglio federale in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla Giunta nazionale del C.O.N.I..

TITOLO V – PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 71 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio della FISOTREC-ANTE è costituito da:
 - a) Immobilizzazioni, distinte tra immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) Attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) Patrimonio netto;
 - d) Debiti e fondi.
2. Tutti i beni del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio dell'anno tenuto dalla Segreteria federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 72 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario della FISOTREC-ANTE coincide con l'anno solare.
2. La gestione della FISOTREC-ANTE spetta al Consiglio Federale, si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità. In ogni caso, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione. La Federazione altresì redige il bilancio d'esercizio che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione ed il risultato economico dell'esercizio.
3. Il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio, approvati dal Consiglio Federale, sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.
4. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Federale approva il bilancio di esercizio, sottoposto all'approvazione del CONI. Tale termine può essere prorogato fino a due mesi subordinatamente ad autorizzazione del CONI.
5. Entro quindici giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Federale devono essere trasmessi alla Giunta Nazionale del CONI il bilancio di esercizio e le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti con dettagliata indicazione dell'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI.
6. Il bilancio d'esercizio annuale e le relazioni illustrative, entro quindici giorni dall'approvazione del CONI, devono essere pubblicati sul sito federale, in apposita sezione dello stesso prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati, oltre al bilancio di previsione dell'esercizio corrente, i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
7. Ove la FISOTREC-ANTE costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro

bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità previste al comma precedente. Il bilancio d'esercizio delle società deve essere trasmesso al CONI in allegato al bilancio della Federazione anche ai fini dell'approvazione del bilancio federale da parte della Giunta Nazionale del CONI.

TITOLO VI - PROCEDIMENTI ARBITRALI

Articolo 73 – ARBITRATO FEDERALE

1. Gli Affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie meramente patrimoniali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte Federale di Appello.
3. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Articolo 74 – SISTEMA DI GIUSTIZIA E ARBITRATO PER LO SPORT

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli Affiliati e i tesserati.

2. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'Articolo 12 bis dello Statuto del CONI, nei termini e con le modalità disciplinate dagli articoli 54 ss. del Codice della Giustizia Sportiva. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
3. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.

Articolo 75 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Art. 76 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

A seguito della fusione per unione sarà attribuito diritto di voto alle associazioni sportive affiliate aventi diritto di voto alla data di delibera della fusione, in base alle norme della Federazione di provenienza. A seguito dell'atto di fusione decadranno tutti gli Organi federali elettivi che rimarranno in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla data dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale Elettiva. L'Assemblea Nazionale Elettiva della FISOTREC-ANTE sarà convocata a firma congiunta dal Presidente della FITETREC – ANTE e dal Presidente della FISO.

In occasione di tale assemblea in sede di prima applicazione del presente statuto non trova applicazione la disposizione di cui al precedente art. 67, comma 1, lett. e).